CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

presentate il 20 marzo 1997 *

1. Con il presente ricorso, presentato ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, la Commissione chiede alla Corte di giustizia di dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 15 aprile 1994, 94/15/CE, recante primo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, [1] il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli da tale direttiva.

2. Nell'ambito del procedimento precontenzioso, la Commissione ha inviato al governo belga una lettera di messa in mora (9 agosto 1994) e un parere motivato (4 marzo 1996), invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva. Non avendo il governo risposto ad alcuno di tali atti, la Commissione ha presentato ricorso alla Corte di giustizia il 30 ottobre 1996.

3. Nelle sue osservazioni presentate alla Corte, il governo belga non nega l'inadempimento contestatogli, riconoscendo di non avere adattato il diritto interno alla direttiva nel termine fissato dall'art. 2 della stessa, scaduto il 30 giugno 1994. Esso afferma però che intende adottare quanto prima i necessari provvedimenti di recepimento.

4. Essendo manifesto l'inadempimento che la Commissione rimprovera al Regno del Belgio, la domanda va accolta.

5. Giacché la ricorrente ha concluso in tal senso, le spese competono al convenuto, a norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.

* Lingua originale: lo spagnolo.

1 — GU L 106, pag. 20.

Conclusioni

6. Propongo quindi alla Corte di giustizia di accogliere il ricorso della Commissione, nel senso di:

1) dichiarare che, non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 15 aprile 1994, 94/15/CE, recante primo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dal trattato CE;

2) condannare il Regno del Belgio alle spese.